

PERMESSO SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

RILASCIATO DAL PORTALE ORGANIZZATORI PROFESSIONALI - POP

La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), ente pubblico economico a base associativa, in nome, per conto e nell'interesse degli aventi diritto rappresentati, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 633 del 22/04/1941, del relativo Regolamento e successive modificazioni, inerenti la protezione del Diritto d'Autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, e dell'art. 1 della Legge 09/01/2008, n. 2, nonché del D. Lgs. n. 35/2017 e dell'art. 19 del D.L. n. 148 del 16/10/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 04/12/2017 n. 172, AUTORIZZA la persona, fisica o giuridica, indicata al punto 1) delle Condizioni Particolari del Permesso (di seguito anche "Condizioni Particolari") come Organizzatore/Titolare del Permesso (di seguito anche "Organizzatore"), ed eventualmente uno o più coorganizzatori:

- a) a rappresentare o far rappresentare, ad eseguire o far eseguire, a recitare o far recitare le opere tutelate indicate al punto 4) delle Condizioni Particolari affidate alle Sezioni DOR e Lirica e cioè: fermo restando quanto previsto alla successiva lettera b), opere drammatiche, operette, riviste, commedie musicali, opere analoghe drammatico-musicali (repertorio DOR); opere liriche, oratori, opere analoghe drammatico-musicali, balletti, opere coreografiche ed assimilabili, utilizzati anche in forma parziale o eseguiti in forma concertistica e, su specifico mandato degli aventi diritto, le edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio e delle opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali di autore, ivi comprese le opere musicali e drammatico-musicali rientranti nei repertori Musica e DOR di SIAE (repertorio Lirica);
- b) ad eseguire o far eseguire l'insieme delle opere tutelate affidate alla Sezione Musica di SIAE e cioè: i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe; le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali varie, compresi i relativi eventuali testi letterari;
- c) a leggere o far leggere le opere letterarie affidate alla tutela della Sezione OLAF.

Il Repertorio Amministrato dalla SIAE include opere o quote di opere: (i) del repertorio affidato direttamente dagli aventi diritto; (ii) del repertorio affidato indirettamente sulla base di accordi di rappresentanza; (iii) nel rispetto dell'art. 180, comma 4 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, del repertorio relativo ad aventi diritto non altrimenti rappresentati.

Sul sito www.siae.it sono disponibili gli elenchi delle opere con indicazione dei relativi titolari dei diritti, nonché l'elenco degli accordi conclusi fra SIAE ed altri Organismi di Gestione Collettiva e/o Entità di Gestione Indipendente. Sul medesimo sito sarà consentito al Titolare del presente Permesso anche l'accesso alle informazioni relative ai territori e ai diritti amministrati.

Esclusioni: sono esclusi dal presente Permesso Spettacoli e Trattenimenti (di seguito anche "Permesso") i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 comma 2, 16, 16-bis, 17, 18, 18-bis e 61 della Legge 22/04/1941 n. 633 (diritti di registrazione, distribuzione, noleggio, ecc.). Sono esclusi i casi di licenza diretta per uso non commerciale rilasciata dagli aventi diritto delle opere nei limiti indicati nella relativa licenza e i diritti d'autore intermediati (anche pro quota su singole opere) da altri soggetti con i quali SIAE non abbia accordi di rappresentanza. Sono altresì escluse le feste private, intendendosi per tali i trattenimenti gratuiti offerti da persone fisiche e riservati ai propri invitati in occasione di matrimoni, battesimi, cresime, compleanni, feste di laurea e altri analoghi festeggiamenti a carattere privato anche se organizzate dagli esercenti dei locali ove i trattenimenti hanno luogo. Sono infine esclusi i diritti connessi spettanti ai produttori di supporti fonografici, ai produttori di opere cinematografiche e audiovisive, alle emittenti radiofoniche e televisive, nonché agli artisti interpreti ed esecutori.

Per le utilizzazioni escluse dal presente Permesso gli interessati dovranno preventivamente richiedere apposite licenze.

CONDIZIONI GENERALI

1) TITOLARE DEL PERMESSO

Titolare del presente Permesso è l'Organizzatore della Manifestazione (di seguito anche "Trattenimento", "Spettacolo" o "Evento") nel corso della quale avranno luogo le utilizzazioni consentite dal Permesso stesso.

Contitolare del Permesso è il coorganizzatore per tale intendendosi il soggetto percettore di proventi collegati funzionalmente alla realizzazione dell'Evento.

Organizzatore e coorganizzatore sono obbligati in solido al pagamento delle somme dovute a titolo di compensi per Diritto d'Autore e compensi accessori.

Compete all'Organizzatore l'obbligo di comunicare a SIAE nominativi, generalità e recapiti di eventuali coorganizzatori.

2) NON CEDIBILITÀ DEL PERMESSO

Il presente Permesso non è cedibile ad altri soggetti

3) GARANZIA

Nel caso di Manifestazioni Gratuite di cui all'art. 4 lett. a) delle Condizioni Generali nessuna garanzia e' dovuta, salvo quanto previsto al successivo art. 9.

Per le Manifestazioni Non Gratuite di cui all'art. 4 lett. b) delle Condizioni Generali, a garanzia del pagamento degli importi dovuti, l'Organizzatore deve costituire un adeguato deposito pecuniario presso l'Ufficio SIAE territorialmente competente, individuato al successivo art. 5 del presente Permesso, commisurato al presumibile importo dei diritti dovuti e della relativa I.V.A. di fattura. In caso di mancato pagamento, anche parziale, la garanzia potrà essere immediatamente attivata fino a concorrenza del dovuto, in misura proporzionata ai rispettivi importi, nei termini indicati dal successivo art. 5. In caso di eccedenza del dovuto rispetto all'entità della garanzia resterà fermo l'obbligo dell'Organizzatore di corrispondere i compensi residui. All'atto del pagamento, sarà facoltà dell'Organizzatore decidere se richiedere il rimborso del deposito oppure destinarlo a garanzia di futuri eventi. Il deposito può essere sostituito da una garanzia collettiva, prestata dall'Associazione di categoria di appartenenza dell'Organizzatore o del coorganizzatore, ovvero da una garanzia fideiussoria individuale, congrua rispetto al presumibile importo dei diritti dovuti e della relativa I.V.A. di fattura. In tali casi resta facoltà di SIAE chiedere integrazione della garanzia fino alla concorrenza del presumibile importo dei diritti dovuti e della relativa I.V.A., fatto salvo quanto eventualmente previsto dagli accordi con l'Associazione di categoria di appartenenza.

4) TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONI E MODALITÀ DI CALCOLO DEL COMPENSO PER DIRITTO D'AUTORE

Le Manifestazioni si definiscono:

- a) Gratuite: Manifestazioni senza introiti di alcun tipo;
- b) Non Gratuite: Manifestazioni con introito da vendita di titoli di accesso e/o con altri proventi comunque derivanti dall'organizzazione dell'Evento.

Per le Manifestazioni Gratuite, senza alcun introito da vendita biglietti o altri proventi, è dovuto un compenso fisso come indicato al punto n. 9) delle Condizioni Particolari del presente Permesso, determinato in base alle tabelle tariffarie consultabili presso gli Uffici SIAE, nonché pubblicate sul sito www.siae.it.

Per tutte le Manifestazioni Non Gratuite, con titoli di accesso o con altri proventi, il compenso è dovuto, oltre che sugli ingressi e posti a pagamento, anche su quelli gratuiti o di favore, sui diritti di prevendita, sugli abbonamenti, sulle quote sociali, sulle oblazioni, sui sussidi, sulle dotazioni, sui contributi, sui proventi per sponsorizzazioni o abbinamento pubblicitario, sui proventi per cessione dei diritti di ripresa sonora, televisiva o di altro mezzo di diffusione a distanza della Manifestazione o di parti di essa (indipendentemente dalla effettiva diffusione), sui proventi per cessione di diritti di sfruttamento delle suddette riprese, sui proventi per somministrazione di alimenti o bevande e sugli altri proventi di qualsiasi natura corrisposti da chiunque e a qualsiasi titolo, compresi quelli derivanti dalla vendita di programmi di sala, dalla vendita o noleggio di oggetti o accessori, ove si tratti di servizi od oggetti da utilizzarsi all'interno del locale in relazione allo svolgimento dell'Evento. Tutte le tipologie di proventi sopra descritte costituiscono base di calcolo del compenso per Diritto d'Autore, anche nel caso in cui risultino conseguiti da soggetto diverso dall'Organizzatore in virtù di qualsiasi titolo negoziale.

Gli altri salvi i casi in cui sono previste tariffe forfetarie nei limiti e alle condizioni pubblicati sul sito SIAE (www.siae.it), per tutte le Manifestazioni Non Gratuite, determinata la base di calcolo computando anche gli eventuali abbattimenti forfetari previsti, il compenso dovuto per Diritto d'Autore si calcola applicando l'aliquota percentuale prevista per la corrispondente tipologia di Manifestazione, come indicato al punto n. 9) delle Condizioni Particolari fatti salvi i minimi di compenso dovuti ivi indicati. La misura degli abbattimenti forfetari, dei minimi di compenso e delle aliquote è pubblicata sul sito www.siae.it.

Non rientrano nelle Manifestazioni Non Gratuite:

- a) gli eventi promozionali, intendendosi per tali quelle manifestazioni organizzate da o per conto di aziende per finalità di promozione della propria attività/marchio/prodotti senza biglietto di ingresso;
- b) gli eventi aziendali, intendendosi per tali quelle manifestazioni realizzate a favore dei propri invitati/clienti/collaboratori/personale/soci, ecc. senza biglietto di ingresso;

Nei casi sub a) e b) il compenso è commisurato all'importo sostenuto direttamente o indirettamente dall'Organizzatore per le spese di allestimento dell'Evento come indicate sul sito SIAE. In caso di presenza di introiti quali contributi, sponsorizzazioni, diritti di ripresa tv ecc., da considerare abbattuti delle percentuali previste dalla normativa generale, andrà preso il maggior importo tra il calcolo del Diritto d'Autore sulle sole spese di allestimento e quello risultante dall'applicazione dell'aliquota su tali introiti, fatti salvi i minimi di compenso dovuti indicati al punto n. 9) delle Condizioni Particolari.

La misura dei compensi dovuti, come calcolati in base al presente articolo, potrà essere variata qualora in sede di accertamento si riscontrino che la Manifestazione abbia caratteristiche diverse da quelle preventivamente denunciate dall'Organizzatore, anche in ragione della utilizzazione di repertori amministrati dalle diverse Sezioni SIAE.

Il titolare o il gestore del locale per il quale è rilasciato il presente Permesso, qualora all'interno del medesimo locale abbia luogo un altro Trattenimento (organizzato da soggetti diversi dal Titolare del presente Permesso) per il quale non sia stato rilasciato specifico e separato Permesso, sarà responsabile anche del pagamento del compenso per il Diritto d'Autore dovuto a SIAE per tale altro Trattenimento.

È fatto divieto all'Organizzatore di fornire titoli di accesso – nel caso di Manifestazioni con ingresso a pagamento – a società o ad altri soggetti operanti professionalmente ed in forma organizzata mediante l'utilizzo di piattaforme online e siti web nel c.d. "mercato secondario", con successiva rivendita dei medesimi titoli a prezzo maggiorato rispetto a quello ufficiale. Nella suddetta ipotesi SIAE si riserva di agire nelle sedi competenti per il recupero degli importi dovuti a titolo di compenso per Diritto d'Autore nonché per il risarcimento del danno. .

5) TERMINI PER IL PAGAMENTO

L'Organizzatore deve corrispondere i compensi per Diritto d'Autore, i diritti amministrativi di procedura e la relativa I.V.A. di fattura nonché gli altri importi eventualmente dovuti (quote associative, quote assicurative, ecc.), all'Ufficio SIAE territorialmente competente in base al luogo ove avviene la Manifestazione ovvero all'Ufficio SIAE indicato nelle Condizioni Particolari, nelle ore di apertura dello sportello. Recapiti, competenza territoriale e orari di apertura degli Uffici SIAE sono disponibili sul sito www.siae.it.

Per le Manifestazioni Gratuite il pagamento del compenso è dovuto anticipatamente, al momento del rilascio del presente Permesso, salvo quanto previsto al successivo art.9.

Fatti salvi i casi in cui sono previste tariffe forfetarie nei limiti e alle condizioni pubblicati sul sito SIAE (www.siae.it), per le Manifestazioni Non Gratuite l'Organizzatore, fermo quanto previsto dal precedente art. 3, corrisponderà quanto dovuto, entro i termini indicati al punto 10) delle Condizioni Particolari alla voce scadenza dei pagamenti.

I termini di pagamento per ogni tipologia di spettacolo o intrattenimento sono pubblicati nel sito www.siae.it.

6) RENDICONTAZIONE

L'Organizzatore provvederà, entro le scadenze di cui all'art. 5, a compilare e a trasmettere all'Ufficio SIAE competente, anche utilizzando il servizio online "Portale Organizzatori Professionali" disponibile nel sito web www.siae.it, una rendicontazione comprensiva di tutti gli introiti percepiti per l'Evento, corredata, ove previsti, dai modelli C1 e C2 di cui all'allegato C del provvedimento Agenzia delle Entrate del 23/07/2001 ovvero dalle dichiarazioni di incasso mensili. L'Organizzatore autorizza SIAE ad utilizzare i dati suddetti ovvero, ove disponibili, quelli già in suo possesso al fine del calcolo del compenso dovuto per Diritto d'Autore. L'Organizzatore provvederà altresì a consegnare all'Ufficio SIAE competente tutta la documentazione necessaria a determinare la base di calcolo del compenso per Diritto d'Autore come specificata al precedente art. 4.

In caso di mancata consegna della documentazione suddetta si applicheranno le seguenti previsioni: (a) la base di calcolo del Diritto d'Autore verrà determinata moltiplicando il "prezzo" (unico o medio, ma con esclusione dei titoli omaggi) dei titoli di accesso o delle consumazioni, per la "capienza" del locale o del luogo, anche all'aperto, in cui avviene la manifestazione, così come indicati nelle Condizioni Particolari del presente Permesso, computando alla base di calcolo gli eventuali abbattimenti forfetari previsti. Verrà altresì applicata una maggiorazione contrattuale pari al 30% dell'importo per Diritto d'Autore così determinato; quanto precede, restando inteso che SIAE avrà facoltà di assumere ogni utile iniziativa volta all'ottenimento della documentazione non consegnata e avrà altresì facoltà (all'esito dell'ottenimento anche giudiziario della documentazione) di calcolare ogni maggiore importo o danno ad essa dovuto in relazione all'evento o locale; (b) per gli altri elementi costituenti la base di calcolo indicati all'art. 4 delle Condizioni Generali di Permesso (es introiti da cessione di diritti tv, sponsorizzazioni, contributi, spese di allestimento ecc.), in caso di mancata consegna della documentazione a supporto si applicheranno i compensi aggiuntivi pubblicati sul sito SIAE in relazione alla capienza o presenze, fatti sempre salvi ulteriori importi che potranno essere oggetto di successivo accertamento. In ogni caso non verranno riconosciute eventuali riduzioni associative.

7) PENALI

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento come indicati all'art. 5, l'Organizzatore dovrà versare, oltre al compenso per Diritto d'Autore, una penale per i maggiori oneri di cui viene gravata SIAE per le operazioni supplementari di accertamento, verifica e ripartizione. Tale penale è calcolata sul compenso per Diritto d'Autore non corrisposto nei termini sopra stabiliti in misura pari al 5% fino al 15° giorno di ritardo, al 7% dal 16° al 30° giorno di ritardo, al 10% dal 31° al 60° giorno di ritardo, al 30% oltre il 60° giorno di ritardo. Inoltre, nei confronti degli Organizzatori facenti parte di associazioni che abbiano stipulato accordi con SIAE, non si darà luogo all'applicazione delle riduzioni previste dagli accordi stessi, non verranno riconosciute per l'intero anno solare le riduzioni previste negli accordi qualora all'Organizzatore associato siano state contestate utilizzazioni avvenute senza autorizzazione di SIAE.

8) OBBLIGHI DI PREAVVISO

Nel caso di annullamento dell'Evento, l'Organizzatore deve darne comunicazione via email, all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio SIAE che ha rilasciato il Permesso, indicato al punto 15 delle Condizioni Particolari, non meno di 12 ore prima dell'inizio programmato della Manifestazione. Nessun rimborso verrà concesso per comunicazioni di annullamento pervenute nelle 12 ore antecedenti. Non è previsto alcun rimborso, salvo quanto previsto al comma successivo, nei casi in cui siano riconosciute riduzioni correlate al numero di eventi realizzati.

Nei casi in cui l'Evento non abbia luogo per cause di forza maggiore verificatesi a meno di 12 ore dall'inizio dell'Evento, l'Organizzatore, con le modalità di comunicazione di cui al precedente capoverso, potrà presentare – entro e non oltre il 5° giorno successivo a quello in cui era previsto lo svolgimento della Manifestazione - una richiesta di rimborso corredata da un'apposita dichiarazione rilasciata dalle Autorità locali. Non sono considerate cause di forza maggiore quelle strettamente legate ad aspetti organizzativi dell'Evento, ovvero alla possibile mancata o insufficiente partecipazione di pubblico. Qualora l'Organizzatore intenda modificare giorno e/o orario della Manifestazione, modalità di esecuzione della stessa, prezzi lordi di ingresso e/o delle consumazioni, nonché ogni altro elemento che determini una variazione delle Condizioni Particolari, dovrà darne comunicazione scritta a SIAE, preventiva rispetto all'inizio dell'Evento. La comunicazione potrà essere inviata via email all'indirizzo indicato al punto 15 delle Condizioni Particolari, comunque non meno di 12 ore prima dell'inizio programmato della Manifestazione indicato nel Permesso.

9) CONCERTI CON REPERTORIO MISTO

Nel caso in cui l'Organizzatore intenda utilizzare, nell'ambito del medesimo concerto di musica, classica, leggera, corale/bandistico e folclorico, jazz e danza (genere manifestazione 52, 53, 57, 58, 59, 67, 68) per il quale viene richiesto il presente Permesso, anche opere o quote di opere non appartenenti al Repertorio Amministrato dalla SIAE, l'Organizzatore stesso dovrà altresì dotarsi di apposita autorizzazione rilasciata dal soggetto cui appartengono le predette opere o quote di opere non appartenenti al Repertorio Amministrato dalla SIAE. L'Organizzatore ove ritenuto utile o applicabile ha facoltà di avvalersi della procedura di cui al punto 9.1 che segue:

9.1 L'Organizzatore deve comunicare a SIAE l'autorizzazione ottenuta da altri soggetti licenzianti, producendo un'attestazione predisposta dal medesimo licenziante contenente i seguenti elementi: i) i dati completi del richiedente il Permesso/Licenza; ii) i riferimenti del locale/spazio ed il relativo indirizzo ove si svolgerà il concerto; iii) la data/e dell'evento/i; iv) la tipologia dell'evento/manifestazione. La comunicazione potrà essere esibita allo sportello SIAE territorialmente competente ovvero inviata via email all'indirizzo anche indicato nelle Condizioni Particolari, comunque non meno di due giorni lavorativi prima dell'inizio programmato della Manifestazione indicato nel Permesso. Si precisa che nei concerti di cui al presente articolo per i quali sia stato comunicato l'utilizzo di repertorio musicale rappresentato da altri soggetti licenzianti, il compenso per Diritto d'Autore sarà calcolato - sia per le Manifestazioni Gratuite che per le Manifestazioni Non Gratuite - secondo i criteri di cui al precedente art. 4, tenendo conto del repertorio già licenziato da altri soggetti licenzianti a condizione che: (i) il Programma Musicale contenga le informazioni relative a tutte le opere eseguite nel corso dell'evento; (ii) la restituzione del Programma Musicale avvenga, per le manifestazioni "a pagamento", due giorni lavorativi prima del termine previsto di cui al precedente art. 5, mentre per le manifestazioni gratuite o a forfait entro 5 giorni dalla data di svolgimento dell'evento. Nei casi di eventi gratuiti o a forfait, al momento del rilascio del permesso in luogo del pagamento anticipato verrà costituito un deposito che sarà successivamente trasformato in pagamento decorsi due giorni lavorativi dalla riconsegna del Programma Musicale.

9.2 La procedura di cui al paragrafo 9.1 non si applica ad eventi che non appartengano al genere manifestazione 52, 53, 57, 58, 59, 67 e 68 nonché alle seguenti utilizzazioni musicali: a) quelle per le quali non è prevista la compilazione del Programma Musicale; b) quelle in abbonamento; c) gli Eventi Aziendali, di cui al precedente art. 4, e tutti gli eventi in forma di concerto, quando l'accesso non sia rivolto ad un pubblico indistinto; d) gli eventi organizzati da circoli, associazioni e centri anziani nella propria sede sociale (o in locali messi gratuitamente a disposizione) e riservati esclusivamente ai soci e loro invitati. Non rientrano in tale esclusione i circoli che hanno sottoscritto intese con SIAE che garantiscono la possibilità di controlli in forma riservata sul repertorio eseguito nel corso dell'Evento; e) gli eventi organizzati sui mezzi di trasporto;

10) IRREGOLARITÀ

L'Organizzatore che in qualsiasi modo ponga in essere comportamenti o rilasci dichiarazioni atte ad indurre gli Uffici SIAE a determinare il compenso per Diritto d'Autore in misura inferiore a quella dovuta sarà tenuto al pagamento aggiuntivo di una penale stabilita nella misura del 30% del compenso per Diritto d'Autore dovuto e non corrisposto.

11) VIGILANZA E CONTROLLO

Per le attività regolate dal presente Permesso e più in generale per l'assolvimento dei compiti di Legge assegnati a SIAE per la tutela del Diritto d'Autore, agli incaricati ispettivi SIAE, ai Mandatari e loro incaricati - muniti di idoneo documento di riconoscimento - è consentito il libero accesso ai luoghi utilizzati per lo svolgimento della Manifestazione. L'Organizzatore riconosce a SIAE la facoltà di verificare la completezza e correttezza dei rendiconti previsti al precedente art. 6 ai fini della liquidazione del compenso per Diritto d'Autore. A tal fine, l'Organizzatore si impegna a facilitare l'attività di controllo di SIAE, consentendo ai suoi incaricati l'accesso alla documentazione fiscale e alle scritture contabili per le attività regolate dal presente Permesso, compresi i Programmi Musicali.

A norma del GDPR Regulation EU 2016/679, gli incaricati ispettivi SIAE, i Mandatari e loro incaricati e addetti al controllo sono tenuti al rispetto della più assoluta riservatezza per quanto attiene ai dati e/o informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso del controllo, il quale dovrà essere effettuato con modalità tali da creare il minimo intralcio possibile. SIAE, al fine del più adeguato svolgimento delle funzioni di tutela del Diritto d'Autore, potrà esercitare anche a norma dell'art. 182 bis della Legge n. 633/41 l'attività di vigilanza e controllo anche in modalità riservata, con propri incaricati, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo, ivi compresa l'utilizzazione di strumenti idonei alla registrazione.

12) OPERE AMMINISTRATE DALLA SEZIONE DOR-LIRICA

Per le opere amministrare dalla Sezione DOR-LIRICA l'Organizzatore dovrà osservare i seguenti obblighi e divieti:

- divieto di procedere a modificazioni dell'opera drammatica, drammatico-musicale o letteraria, di rappresentare parti o brani staccati di opere drammatiche o drammatico-musicali, di inserire parti o altre opere, di mutare il titolo dell'opera così come indicato nel presente Permesso;
- obbligo di annunciare in tutta la pubblicità dello Spettacolo: titolo, genere e numero degli atti dell'opera, nome dell'autore originale, dell'eventuale traduttore od elaboratore (riduttore, revisore, ecc.) e dell'editore sia del testo letterario che della parte musicale, nonché dell'autore delle coreografie;
- divieto di eseguire - nel caso di rappresentazione di opere liriche - qualsiasi pezzo staccato durante gli intermezzi dello Spettacolo. Tali esecuzioni - se autorizzate - dovranno eventualmente essere eseguite all'inizio o alla fine dello Spettacolo;
- obbligo, per quanto riguarda le opere teatrali e liriche, di accertarsi se la Compagnia sia in possesso del Permesso Generale o di documento ad esso equivalente, rilasciato da SIAE, che autorizza la rappresentazione delle opere oggetto della Manifestazione; corrispondere a SIAE i compensi per Diritto d'Autore nella misura indicata nel Permesso Generale o documento equivalente, rilasciato alla Compagnia.

13) OPERE AMMINISTRATE DALLA SEZIONE OLAF

Per le letture delle opere amministrare dalla Sezione OLAF l'Organizzatore dovrà osservare i seguenti obblighi e divieti:

- obbligo di compilare, all'atto della richiesta del Permesso, il prospetto, mod. 340, in cui deve essere specificata la data della Manifestazione, il titolo di ogni singola opera letteraria utilizzata, l'autore originale e l'eventuale traduttore e l'editore del libro da cui è tratto il brano e/o la poesia utilizzata. Per ogni opera letta e non indicata nel programma, l'Organizzatore sarà tenuto al pagamento di una penale per un importo fino al 5% dell'intero compenso dovuto per Diritto d'Autore, con un minimo di € 1,50 per ogni singolo brano. Per qualsiasi altra infrazione riguardante compilazione e sottoscrizione del mod.340, l'Organizzatore sarà tenuto al pagamento di una penale di € 25,00. Nei predetti casi SIAE si riserva di procedere alla segnalazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Organo competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative, da € 20.000 a € 100.000, previste dall'art. 41, comma 2, del citato D. Lgs. n. 35/2017 - fatta salva e riservata ogni eventuale azione civile e penale;
- divieto di effettuare modifiche all'opera letteraria, di effettuarne riassunti o riduzioni, di inserirvi parti di altre opere, di mutarne il titolo;
- divieto di realizzare una rappresentazione/riduzione teatrale dell'opera letteraria, posto che il presente Permesso autorizza esclusivamente la lettura/recitazione in pubblico del testo senza alterazioni di sorta;
- obbligo di annunciare in tutta la pubblicità dello Spettacolo: titolo dell'opera, nome dell'autore dell'opera originale e dell'eventuale traduttore.

14) OPERE AMMINISTRATE DALLA SEZIONE MUSICA

Per le opere appartenenti alla Sezione Musica deve essere compilato il Programma Musicale contenente l'elenco delle opere eseguite nel corso dell'Evento oggetto del presente Permesso. Sono escluse dall'obbligo di compilazione del Programma Musicale:

- gli eventi aziendali di cui all'art. 4, lett. b);
- gli eventi organizzati da circoli, associazioni e centri anziani, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 9.2, lett. d).

La compilazione del Programma Musicale avviene in modalità digitale. L'Organizzatore assume la responsabilità della compilazione del Programma Musicale utilizzando il servizio online "MioBordero" disponibile sul sito www.siae.it ed assegnando il programma stesso al Direttore delle esecuzioni musicali.

Il Direttore delle esecuzioni musicali (o altro incaricato) è tenuto a riportare sul Programma Musicale, prima delle esecuzioni o immediatamente dopo, le opere effettivamente eseguite, indicando, per ciascun brano musicale, il nome del compositore, il titolo della composizione e, ove richiesto, il minutaggio relativo alle esecuzioni e il nome dell'editore. Per i brani musicali di Pubblico Dominio elaborati, dovrà essere indicato il nome dell'elaboratore, seguito da quello del compositore originale. Le caselle delle composizioni dovranno essere compilate seguendo l'ordine cronologico delle opere eseguite. Una volta terminata la compilazione, il Programma Musicale dovrà essere inviato all'Organizzatore per la successiva riconsegna a SIAE. L'Organizzatore è tenuto ad assicurarsi che i predetti adempimenti vengano eseguiti al fine di non incorrere nelle penali di cui al presente articolo, fatta salva ogni eventuale azione civile di responsabilità.

Per la compilazione e riconsegna in modalità digitale del Programma Musicale dovranno essere seguite le istruzioni indicate negli appositi manuali presenti sul sito SIAE www.siae.it fermi restando gli obblighi e le responsabilità previsti dal presente Permesso a carico dell'Organizzatore e del Direttore delle esecuzioni.

Il Programma Musicale - debitamente compilato - dovrà pervenire a SIAE al più tardi entro il 90° giorno dall'Evento, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 35/2017. In caso di mancata restituzione del Programma Musicale entro il termine di 90 giorni dall'Evento sarà dovuta dall'Organizzatore una penale pari al 30% del compenso per Diritto d'Autore relativo al Programma Musicale non riconsegnato. La misura della penale non potrà essere comunque inferiore all'importo minimo di € 25,00. Per ogni composizione eseguita e non indicata nel Programma Musicale o per ogni composizione non eseguita ed indicata, l'Organizzatore sarà tenuto al pagamento di una penale per un importo fino al 5% dell'intero compenso per Diritto d'Autore dovuto per l'Evento con un minimo di € 1,50 per ogni singolo brano. Per qualsiasi altra infrazione riguardante compilazione del Programma Musicale, l'Organizzatore sarà tenuto al pagamento di una penale di € 25,00. La corresponsione delle suddette somme da parte dell'Organizzatore non esclude l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Regolamento SIAE a carico del compilatore del Programma Musicale irregolare, qualora si tratti di un associato SIAE.

Nei sopra menzionati casi SIAE si riserva di procedere alla segnalazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Organo competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative, da € 20.000 a € 100.000, previste dall'art. 41, comma 2, del citato D. Lgs. n. 35/2017 - fatta salva e riservata ogni eventuale azione civile e penale.

15) RIDUZIONE PER DIGITALIZZAZIONE

Nel caso in cui l'Organizzatore richieda ed accetti un permesso per utilizzazione del repertorio amministrato dalla Sezione Musica di SIAE utilizzando il Portale Organizzatori Professionali accessibile dal sito www.siae.it nonché, entro il termine di pagamento dei compensi per Diritto d'Autore e accessori, previsti al punto 9) delle Condizioni Particolari, riconsegna a SIAE il Programma Musicale, gli sarà riconosciuta una riduzione del 5% del compenso dovuto per Diritto d'Autore. Per accedere alla riduzione le suddette condizioni debbono entrambe ricorrere. La riduzione non sarà riconosciuta in caso di pagamento oltre il termine previsto. Sono escluse dalla riduzione le seguenti utilizzazioni musicali: a) quelle per le quali non è prevista la compilazione del Programma Musicale; b) quelle in abbonamento.

La riduzione di cui sopra si applica anche per le Manifestazioni Gratuite e comunque anche per tutte quelle in cui è previsto il pagamento del compenso in via anticipata. In tali casi, il Programma Musicale dovrà essere restituito entro 5 giorni dalla data di svolgimento dell'Evento.

16) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La risoluzione di diritto del presente Permesso, ai sensi dell'art.1456 c.c. opererà nei seguenti casi: i) mancato pagamento dei compensi per Diritto d'Autore nei termini stabiliti all'art. 5; ii) infedele, erronea compilazione o mancata riconsegna del Programma Musicale di cui al punto 13) delle Condizioni Particolari del presente Permesso; iii) compimento di atti o condotte di cui al precedente art. 10 o delle infrazioni di cui al punto 9-bis) delle Condizioni Particolari. Dal momento in cui all'Organizzatore perverrà la formale comunicazione che SIAE ha inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa, salva e riservata ogni eventuale azione in sede civile e penale da parte di SIAE, e/o degli aventi diritto, l'eventuale svolgimento dell'attività spettacolistica si intenderà effettuata in assenza di autorizzazione, con ogni conseguenza di legge ai sensi degli artt. 171 e seguenti della Legge n. 633/1941.

17) FORO COMPETENTE

Le Parti espressamente convengono che per ogni controversia inerente all'interpretazione e all'esecuzione del Permesso sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

18) COMUNICAZIONI FRA LE PARTI

Ogni comunicazione relativa al presente Permesso deve avvenire in forma scritta ed essere inviata via email all'indirizzo indicato al punto 15 delle Condizioni Particolari.

NOTA BENE

Dal 1° luglio 2022 il repertorio amministrato da SIAE non comprende più le opere o quote di opere musicali degli aventi diritto rappresentati da Soundreef Ltd/Lea. Per l'eventuale utilizzazione delle opere amministrare dalle suddette società occorre, pertanto, munirsi di separata licenza per tutti gli eventi di pubblica esecuzione (anche con musica registrata) ed anche per la diffusione di musica d'ambiente.

IL TITOLARE DEL PERMESSO DICHIARA DI AVER LETTO E DI ACCETTARE ONLINE LE CONDIZIONI DI CONTRATTO SOPRA RIPORTATE RIPORTATE E DI AVER PRESO VISIONE DELLE RELATIVE TARIFFE PUBBLICATE SUL SITO SIAE.IT

ORGANIZZATORE/TITOLARE DEL PERMESSO

IL TITOLARE DEL PERMESSO DICHIARA DI ACCETTARE ESPRESSAMENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE CLAUSOLE DI CUI AGLI ARTICOLI 7 "Penali", 8 "Obbligo di preavviso", 9 "Concerti con repertorio misto", 16 "Clausola risolutiva espressa" e 17 "Foro competente" CHE HA LETTO ED APPROVATO ONLINE.

ORGANIZZATORE/TITOLARE DEL PERMESSO

